

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA (ex Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA) Sezione 16, riunita in udienza il 17/09/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

in data 17/09/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4330/2020 depositato il 16/07/2020

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Relativo a:

- sentenza n. 1695/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 16 e pubblicata il 19/02/2020

Atti impositivi:

- SPESE LEGALI ALTRO 2020

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

depositava ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1695/2020 depositata il 19.02.2020, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. 16; che aveva dichiarato inammissibile l'appello

incidentale ed accolto il gravame proposto dal contribuente e, per l'effetto aveva condannato l'Agenzia della Riscossione alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio liquidate in Euro 1.960,94 omnia e confermato quanto statuito dalla CTP di Napoli nella sentenza n. 2758/2018 dep. il 20.03.2018 .

Il ricorrente in merito al pagamento delle spese di lite, osservava che l'Agenzia della Riscossione aveva liquidato la somma di Euro 1.834,94 mentre la somma da liquidarsi era di in Euro 1.960,94 omnia (totale compensi doppio grado Euro 1.200,00 ; spese esenti: contributo unificato Euro 210,20; Cass avvocati 4% Euro 55,20; Iva 22% Euro 315,74. Cfr messa mora allegata:), pertanto residuava da versare una somma pari ad Euro 126,00 . In merito alla disposta sospensione sine die osservava che la sentenza disponeva lo sgravio dei carichi tributari annullati dalla sentenza ed alcuna comunicazione di sgravio/discarico del ruolo, risultano trasmessi al ricorrente né tantomeno prodotti in atti dall'ADR. Per quanto esposto chiedeva la cancellazione delle cartelle esattoriali ed i relativi ruoli; il residuo pagamento delle spese di lite di Euro 126,00, con attribuzione in favore all'Avv. Luciano Coppola.

Si costituiva l'Agenzia della Riscossione deducendo di aver adempiuto a mezzo bonifico di Intesa San Paolo del 29/04/2020, dell'importo di euro 1.834,94, disposto in favore dell'avv Luciano Coppola al pagamento delle spese di lite (cfr bonifico allegato in atti) e di aver provveduto alla sospensione sine die delle cartelle di pagamento, richiamando in proposito la disposizione di cui all'art. 19 D.Lgs. 112/1999; chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

Si osserva che un provvedimento di sospensione sine die è illegittimo perché contrasta radicalmente con la finalità attributiva di tale potere, questo il principio ribadito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha evidenziato come l'ordinamento riconosce infatti alla p.a. un generale potere – desumibile dall'art. 7, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, e ora espressamente disciplinato dall'art. 21-quater della medesima legge – di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato. In caso di sospensione deve prefissarsi un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die (cfr., in termini, Cons. St., V, 4.3.2008, n. 904, Cons. St., sez. VI, 11.2.2011, n. 905). Orbene il provvedimento dell'Agenzia della Riscossione , nella misura in cui ha sospeso i carichi tributari senza prefissare alcun termine, si pone in netta antitesi con il principio di cautela e con il fine di certezza sottesi al provvedimento di

sospensione, quale configurato dall'astratto paradigma legislativo, ed è in quanto tale illegittimo; solo lo sgravio è il provvedimento dell'ente creditore che annulla, in tutto o in parte, la richiesta di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il giudizio di ottemperanza è finalizzato alla completezza ed effettività della tutela giurisdizionale; il giudice è tenuto, in relazione ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato formale ex art.324 cpc., all'accertamento dell'inadempimento relativo all'obbligo che nasce dal giudicato. Nella fattispecie in esame il giudice ritiene il ricorso fondato nel merito e, per l'effetto, lo accoglie. Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta: che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania- Sez. 16 n. 1695/2020 pronunciata il 05.02.2020 e depositata in data 19.02.2020, accoglieva il gravame proposto dal contribuente e condannava l'Agenzia della Riscossione alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio liquidate in Euro 1.960,94 omnia (totale compensi doppio grado Euro 1.200,00; spese esenti: contributo unificato Euro 210,20; Cass avvocati 4% Euro 55,20; Iva 22% Euro 315,74. Cfr messa mora allegata:), nonché confermava quanto statuito dalla CTP di Napoli nella sentenza n. 2758/2018 dep. il 20.03.2018 quanto alla cancellazione delle cartelle di pagamento impugnate ed i relativi ruoli. In particolare dagli atti risulta che ad oggi non risultano pagate interamente le spese liquidate in sentenza al procuratore e residuano €126,00; che l'Agenzia Riscossione non ha provveduto alla cancellazione dei carichi fiscali, pertanto spetta al giudice porre in essere gli atti necessari per addivenire all'emissione del mandato di pagamento.

La dott. [redacted] sez 16^ della CTR di Napoli oggi Corte di Giustizia Tributaria, giudice unico, nomina il funzionario della CTR di Napoli dott. [redacted], al quale delega i poteri, limitati all'esatto adempimento del giudicato, ordina il conseguente assoggettamento dell'Amministrazione a quanto da quest'ultimo disposto ed ordina, altresì, che il funzionario della CRT, dott. [redacted] compia nel termine di 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza ogni attività sostitutiva fino all'emanazione del mandato di pagamento ed alla cancellazione dei carichi erariali oggetto del presente giudizio.

Per il pagamento del nominato Commissario, il giudice, valutata l'entità del lavoro da svolgere, l'impegno richiesto dall'incarico, liquida le spese come in dispositivo, pone il pagamento delle spese relative all'attività del commissario ad acta interamente a carico dell'Agenzia delle entrate Riscossione

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

P.Q.M.

- 1) Ordina all' Agenzia delle Entrate Riscossione in ottemperanza della sentenza il versamento in favore dell'Avv. Luciano Coppola del residuo pagamento delle spese di lite di Euro 126,00, con attribuzione oltre interessi come per legge dalla domanda al soddisfo , somma residua della maggiore liquidata dalla CTR Campania sen. n. 1695/16/2020 per le spese di giudizio di entrambi i gradi;
- 2) ordina all' Agenzia della Riscossione, sempre in ottemperanza della richiamata decisione la cancellazione dei carichi fiscali di cui al provvedimento di sospensiva sine die emanato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 3) nomina il dott. _____ *commissario ad acta* , ordina allo stesso di adottare i necessari provvedimenti attuativi del giudicato della richiamata sentenza n. 1695/16/2020 CTR Campania, nel termine di giorni 90 dalla notifica della presente ordinanza;
- 3) condanna l' Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento del compenso spettante al dott. _____ per l'espletamento dell'incarico, che liquida in € 200,00;
- 4) condanna l' Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in di €200,00 oltre oneri accessori da attribuirsi al procuratore costituito per essersi dichiarato anticipatario.

Si comunichi

Il presidente

Dott. _____